



COMUNE DI PAVIA

REGOLAMENTO ARTISTI DI STRADA

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 24 del 2 luglio 2015

SOMMARIO

L'ARTE DI STRADA.....	3
ART. 1 - DEFINIZIONE.....	3
ART. 2 – SPAZI E DURATA.....	3
ART. 3 – MODALITÀ PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DELL'ARTE DI STRADA.....	3
ART. 4 – COMUNICAZIONE PER I RITRATTISTI.....	4
ART. 5 – DURATA DELLA CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO PER I “MESTIERI DI STRADA”	4
ART. 6 – COMPENSO PER I “MESTIERI DI STRADA”	4
ART. 7 – COMPENSO PER LA PRESTAZIONE DELL' ”ARTISTA DI STRADA”	4
ART. 8 – ESIBIZIONI MUSICALI.....	4
ART. 9 – RESPONSABILITÀ.....	5
ART. 10 – DIVIETI.....	5
ART. 11 – SANZIONI.....	5
ART. 12 – ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.....	5
ART. 13 – IL SINDACO.....	6
ART. 14 – OSSERVANZA.....	6

L'arte di strada

Il Comune di Pavia riconosce l'arte di strada quale fenomeno culturale e ne valorizza le varie forme espressive, consentendone lo svolgimento nell'ambito del territorio comunale con le modalità e nei limiti stabiliti dal presente Regolamento.

Scopo del presente Regolamento è valorizzare e incrementare le arti di strada, rendendo il territorio del Comune di Pavia ospitale verso le stesse, mediante la promozione delle attività artistiche a carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo nel senso più ampio e libero, esercitate in spazi aperti al pubblico.

Art.1 – Definizione

Ai fini e per gli effetti del presente Regolamento, sono considerate “Arti di strada” le attività artistiche e creative proprie delle arti, svolte in spazi aperti al pubblico secondo le seguenti tipologie:

1) per “artisti di strada” si intende colui o coloro che esercitano personalmente e in luogo pubblico o aperto al pubblico una delle sotto elencate attività, in modo estemporaneo e itinerante, senza pretendere un corrispettivo predeterminato per la prestazione, il cui compenso è lasciato alla libera offerta dello spettatore. Rientrano a far parte della categoria degli artisti di strada i seguenti artisti: giocolieri, acrobati, mimi, suonatori, attori, burattinai, madonnari, poeti, clown, prestigiatori.

2) per “mestieri di strada” si intendono quelle attività artistiche finalizzate alla produzione e vendita al pubblico delle opere a carattere espressivo frutto dell'ingegno creativo di chi le propone e/o l'offerta di prestazione estemporanee a carattere artistico espressivo, per le quali venga richiesto uno specifico corrispettivo. In questa categoria rientrano, ad esclusivo titolo d'esempio e senza carattere esaustivo i pittori, scultori, ritrattisti, fotografi, truccatori ecc.

Il presente Regolamento NON si applica:

- agli artisti di strada che operano in locali e aree private;
- agli esercenti lo spettacolo viaggiante;
- alle attività di pubblico spettacolo di cui all'articolo 68 del T.U.L.P.S.;
- alle attività di artigianato e a tutte le attività che abbiano carattere diverso da quello artistico espressivo.

Art. 2 – Spazi e durata

Lo svolgimento delle attività dell'arte di strada è consentito, su tutto il territorio comunale, parchi pubblici inclusi, fatte salve le seguenti eccezioni: immediate adiacenze di luoghi di cura, case di riposo, ospedali, scuole in concomitanza con lo svolgimento dell'attività didattica, luoghi di culto in concomitanza con lo svolgimento delle funzioni religiose, presso i cimiteri, davanti a istituti bancari, davanti a sedi delle forze dell'ordine e di pubblico servizio.

L'occupazione dello spazio per il mestiere di strada è soggetta al regime dell'occupazione temporanea di suolo pubblico TOSAP. Pertanto dovrà essere corrisposta la somma prevista per l'area occupata e l'occupazione non potrà protrarsi oltre il tempo necessario all'esibizione di cui al presente articolo.

Per gli artisti di strada l'area massima di ingombro è stabilita in 2 mq.

L'artista di strada che, per la peculiarità della sua performance, produce la spontanea disposizione definita “a cerchio” del pubblico, potrà esibirsi con spettacoli di non oltre due ore nello stesso punto, rispettando così il principio della turnazione; successivamente potrà esibirsi in altro luogo, distante almeno 200mt e in ogni caso non può occupare la stessa postazione per più di due ore al giorno. Non è consentito occupare lo spazio preventivamente.

Gli orari previsti per le performances sono i seguenti:

dalle ore 9,30 alle 23.00 - dal 1 aprile al 30 settembre;

dalle ore 10,00 alle 21.00 - dal 1 ottobre al 31 marzo.

Dalle 9 alle 12.00 – dalle 15.30 alle 21.00 in riferimento al centro storico

Art. 3 – Modalità per l'esercizio delle attività dell'arte di strada

Chi intende esercitare l'arte di strada dovrà darne comunicazione giornaliera all'Amministrazione Comunale prima dell'inizio dell'esibizione.

Nella comunicazione, sottoscritta dagli artisti, questi dovranno dichiarare, ai sensi del DPR 445/2000:

- nome, cognome, data/luogo di nascita, residenza, n° documento;

- attività svolta;
- utilizzo di strumenti o strutture (nel rispetto del seguente articolo 10) ;
- periodo nel quale si intende esercitare la propria arte;
- la zona/e in cui avverrà l'esibizione.

L'esibizione può iniziare subito dopo e non può essere negata se non in presenza di uno dei casi sotto indicati:

- non vi è la materiale disponibilità dell'area per lavori stradali o altra occupazione di suolo pubblico autorizzate e antecedenti o manifestazione la cui contemporaneità è palesemente incompatibile;
- costituisce pericolo o intralcio per la circolazione o impedisce il libero accesso alle attività commerciali limitrofe.

Chiunque non si atterrà a quanto contenuto nel presente Regolamento potrà subire limitazioni future al diritto di esibizione.

La comunicazione per i ritrattisti di strada è disciplinata dall'articolo 4.

Art. 4 – Comunicazione per i ritrattisti

La domanda deve contenere oltre ai dati sopra richiesti una dichiarazione d'impegno che attesti che verranno esposti ritratti di esclusiva e propria produzione ed esecuzione.

Art. 5 – Durata della concessione di suolo pubblico per i “mestieri di strada”

La concessione di suolo pubblico ha la durata di un mese ed è rinnovabile su domanda che va presentata almeno 15 giorni prima.

L'atto di concessione dovrà essere sempre ostensibile agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta, unitamente ad un documento di identità.

Art. 6 – Compenso per i “mestieri di strada”

La somma del compenso va stabilita prima dell'inizio dell'opera da eseguire. I ritrattisti e i caricaturisti, in quanto offrono un servizio valutabile ad opera eseguita, dovranno esporre in uno spazio ben visibile al pubblico un testo in italiano e in due delle seguenti lingue (spagnolo, inglese, tedesco, francese, giapponese, cinese, arabo): “PAGHERA' SOLO AD OPERA ESEGUITA SE SARA' DI SUA SODDISFAZIONE”.

Art. 7 – Compenso per la prestazione dell' “artista di strada”

Il compenso per lo spettacolo o per la rappresentazione non può in nessun modo essere predeterminato dall'artista mediante una quota fissa, né può essere preteso.

Il compenso (“a cappello”) è determinato da una libera e spontanea offerta dello spettatore, che ne autodetermina l'ammontare.

L'artista di strada che, per la peculiarità della sua performance, produce la spontanea disposizione del pubblico definita “a cerchio”, non può chiedere il pagamento di biglietti e comunque pretendere un corrispettivo in denaro per la sua esibizione, dovendosi considerare l'eventuale offerta di denaro, da parte del pubblico, una libera elargizione.

Art. 8 – Esibizioni musicali

Le esibizioni musicali e/o canore sono consentite purché non venga arrecato disturbo a terzi e venga osservata la normativa vigente sull'inquinamento acustico. Il suono degli strumenti musicali potrà essere diffuso anche da piccoli impianti di amplificazione purché le emissioni sonore non superino i decibel consentiti dalla normativa vigente.

Art. 9 – Responsabilità

L'artista risponde, limitatamente al luogo ed alla durata della sua esibizione, del mantenimento della pulizia e del decoro dello spazio utilizzato, ed al danneggiamento da lui arrecato al manto stradale o a qualsiasi infrastruttura di proprietà.

L'artista, inoltre, si assume ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose direttamente connessi all'esibizione o al suo comportamento, e comunque si impegna ad adottare tutte le misure atte a salvaguardare la pubblica incolumità.

L'amministrazione **richiede** una somma pari all'importo del danno arrecato, qualora il danno sia stato provocato dall'artista durante la sua esibizione. **In caso di eventuali danni a persone o cose connessi all'esibizione o al comportamento dell'artista non verrà concessa una successiva autorizzazione al soggetto medesimo.**

Art. 10 – Divieti

E' vietato esercitare il commercio ambulante.

E' vietata l'esposizione e vendita di stampe e quadri.

E' vietato svolgere contemporaneamente due attività.

Sono vietate le attività che si esprimano nella realizzazione di oggetti che si configurano come attività artigianale (realizzazione di monili, oggettistica in generale).

E' altresì vietata qualsiasi forma di pubblicità se non in osservanza delle norme vigenti. Lo spazio necessario alla esibizione non può essere occupato con palchi o strutture, elementi o costruzioni fisse.

E' vietato l'uso di animali e l'accompagnamento di minori.

Chi esercita l'arte/mestiere di strada non dovrà costituire intralcio al traffico veicolare/pedonale, non dovrà ostacolare l'accesso ad edifici ed esercizi commerciali, **non dovrà ostacolare l'accesso ad abitazioni private, locali ed immobili**, non dovrà sporcare il suolo pubblico e non dovrà costituire pericolo per l'incolumità delle persone o per la materiale sicurezza delle cose, avendo cura, al termine della performance, di rimuovere tutto ciò che è servito allo svolgimento della stessa. L'artista risponde limitatamente al luogo e alla durata della sua esibizione, dei danneggiamenti al manto stradale o a qualsiasi infrastruttura di proprietà pubblica, da lui causati.

E' vietata l'attività diretta a speculare sull'altrui credulità o a sfruttare o alimentare l'altrui pregiudizio (indovini, cartomanti e attività similari).

Relativamente alle tecniche di disegno esercitate dai "Madonnari" devono essere utilizzati materiali che non danneggino i selciati. E' comunque vietato dipingere direttamente su sagrati di chiese, luoghi di culto o in zone di alto pregio. E' altresì vietata qualunque forma di disegno sui muri cittadini se non espressamente autorizzata dalla Civica Amministrazione.

L'artista deve prestare attenzione a non oscurare i monumenti.

Art. 11 – Sanzioni

Chiunque viola le disposizioni del presente Regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 100,00 a Euro 400,00 (art. 51 del Regolamento Polizia Locale). In ogni caso l'organo di polizia che ha accertato la violazione intima al trasgressore di far cessare il disturbo. In caso di inottemperanza all'ordine impartito si procederà a termini di legge.

Chiunque occupi il suolo pubblico senza la preventiva comunicazione, fatta salva l'applicazione delle sanzioni tributarie, è soggetto alla sanzione prevista dall'articolo 20 del Codice della Strada.

Art. 12 – Esclusione di responsabilità a carico dell'amministrazione comunale

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali danni a persone o cose derivanti da comportamenti dell'artista in cui si configuri imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi o regolamenti.

Art. 13 – Il Sindaco

Il Sindaco con propria ordinanza può stabilire, anche in deroga, gli orari di svolgimento delle attività degli artisti di strada, in considerazione della stagione, del luogo o della particolarità dell'attività.

Art. 14 – Osservanza

Chi esercita l'arte di strada deve prendere visione del presente regolamento presso gli Uffici del Comune.